COMITATO REGIONALE ABRUZZO
Via Lanciano s.n.c. -67100 L'Aquila
Tel:086242681 (centralino) - Fax: 086265177
Pronto AIA C11* 3285617139 - Pronto AIA C5* 3519589087
Web abruzzo.lnd.it - Email segreteria.abruzzo@lnd.it - PEC lndabruzzo@pec.it

Stagione Sportiva 2022-2023

Comunicato Ufficiale N.90

del 22 Maggio 2023

SEZIONI

COMUNICAZIONI DELLA F.I.G.C.

COMUNICAZIONI DELLA L.N.D.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

CONSIGLIO DIRETTIVO

SEGRETERIA

ATTIVITÀ CALCIO A 11

Programma Gare Calcio a 11

ATTIVITÀ CALCIO A 5

Programma Gare Calcio a 5

ATTIVITÀ GIOVANILE L.N.D.

BEACH SOCCER

ESPORT

ATTIVITÀ Calcio Paralimpico e Sperimentale

CORTE SPORTIVA DI APPELLO A LIVELLO TERRITORIALE

ALLEGATI

C.U. N. 90 del 22.5.2023

LA CORTE SPORTIVA D'APPELLO TERRITORIALE COMPOSTA DAI SIGG.RI: AVV. ANTONELLO CARBONARA (PRESIDENTE), AVV. PIERLUIGI MARIANELLA E DOTT.SSA VIOLA STORNI (COMPONENTI), HA ADOTTATO NELLA SEDUTA DEL 22.5.2023 LA DECISIONE CHE DI SEGUITO SI RIPORTA.

APPELLO DELLA SOCIETA' A.S.D. PESCASSEROLI, AVVERSO LE SANZIONI (AMMENDA € 250,00; INIBIZIONE MACRO GERARDO FINO AL 31.5.2023; SQUALIFICA COCUZZI ANDREA FINO AL 31.5.2023; SQUALIFICA NOTARANTONIO FRANCESCO FINO AL 30.6.2024;) INFLITTE DAL G.S. IN RELAZIONE ALLA GARA CAPITIGNANO 1986 / PESCASSEROLI, DISPUTATA IL 30.4.2023 PER IL CAMPIONATO DI II CATEGORIA, GIRONE "A" (C.U. n° 83 DEL 4.5.2023 – C.R.A.).

Con appello ritualmente proposto, la società A.S.D. Pescasseroli ha impugnato i detti provvedimenti chiedendone, anche in sede di audizione, l'annullamento o, in subordine, la riduzione, deducendo l'infondatezza di tutto quanto messo a referto dal direttore di gara nei confronti dei propri tesserati

Osserva la Corte che, secondo quanto disposto dall'art. 137 C.G.S., le sanzioni inflitte ai sigg.ri Macro Gerardo e Cocuzzi Andrea non possono essere impugnate in quanto inferiori a un mese.

Per quanto concerne la squalifica inflitta al sig. Notarantonio Francesco, la stessa deve essere confermata alla luce della modifica degli artt. 35 e 36 C.G.S., introdotta con il C.U. n° 165/A F.I.G.C. del 20.4.2023.

Per contro, la sanzione dell'ammenda inflitta dal G.S. può essere ridotta a € 150,00, tenuto conto della categoria di appartenenza.

Per questi motivi, la Corte sportiva di Appello a livello territoriale,

DELIBERA

di ridurre la sanzione dell'ammenda ad € 150,00, confermando, nel resto, la impugnata decisione. Delibera inoltre, accreditarsi la tassa di reclamo, ove addebitata.

Pubblicato in L'Aquila ed affisso all'albo del C.R. Abruzzo il 22/5/2023.

Il Segretario
(Maria Laura Tuzi)

Il Presidente
(Concezio Memmo)